

LA GESTIONE DEI FONDI PNRR NEGLI ENTI LOCALI



Modulo 2 LA GESTIONE CONTABILE DEL PNRR

Materiale a cura del Dr. Ebron D'Aristotile

Phd -Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Autore di pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.

edaristotile@gmail.com



Canale Telegram

<https://t.me/contabilitaentilocali>



Il PNRR: la gestione contabile , il controllo e la vigilanza

- Soggetto attuatore e soggetto gestore
- Le disposizioni normative semplificatrici nella gestione dei fondi del PNRR
- La gestione dei fondi PNRR nell'ente locale
 - o L'iscrizione in bilancio
 - ❖ Contributi a rendicontazione
 - ❖ Lump sum
 - o L'accertamento delle entrate
 - o L'impegno delle spese
- La rendicontazione dell'intervento
 - o Rendicontazione fisica
 - o Rendicontazione target
 - o Rendicontazione finanziaria
- La rendicontazione della spesa al soggetto attuatore
 - o I costi ammissibili a rendicontazione
 - o I costi non ammissibili a rendicontazione
 - o L'eleggibilità ai finanziamenti del PNRR di progetti coperti da fondi propri.
- I casi di inadempimento da parte degli Enti: il sistema sanzionatorio.

Risposta ai quesiti.

a cura del dott. E. D'Aristotile



La gestione di un intervento previsto nel PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione di un intervento del PNRR

Il PNRR nella sua costruzione ha previsto l'identificazione di due particolari soggetti:

- **Amministrazioni titolari degli interventi** (individuando le stesse nei Ministeri competenti per materia)
- del **"soggetto attuatore"** dell'intervento che
 - o **coincide** con l'Amministrazione titolare dell'intervento nel caso di "gestione diretta",
 - o **prevede il coinvolgimento** di altre amministrazioni, tra cui gli enti locali, nel caso dei cosiddetto **"progetti a regia"** e, cioè, affidati ad altre amministrazioni.



Interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali

a cura del dott. E. D'Aristotile



Interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali

- L'Amministrazione Centrale è **titolare di interventi del PNRR** attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc.)
- opera direttamente in veste di Soggetto attuatore** e quale titolare del progetto incluso all'interno dell'investimento o della riforma di competenza
- è **responsabile degli adempimenti amministrativi** connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l'espletamento della procedure di gara, inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house
- è **responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione** delle spese sostenute durante le fasi di attuazione

a cura del dott. E. D'Aristotile



Interventi a regia delle Amministrazioni centrali

a cura del dott. E. D'Aristotle



Interventi a REGIA delle Amministrazioni centrali

In questo caso i progetti **rientrano nell'attuazione di altri organismi pubblici o privati**, che vengono selezionati dalle Amministrazioni Centrali titolari di interventi del PNRR

- secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Centrale (ad esempio: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc.),
- in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare
- in linea con quanto indicato nel testo delle schede tecniche del PNRR



PROCEDURE DI SELEZIONE del soggetto attuatore

- 1) Procedura negoziale
- 2) Procedura di gara
- 3) Procedure previste da atti normativi

a cura del dott. E. D'Aristotle



Interventi a regia delle Amministrazioni centrali

1) Procedura negoziale

In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex articolo 15 della Legge 241/1990 (ACCORDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) e dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016

Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Interventi a regia delle Amministrazioni centrali

1) Procedura negoziale

In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex articolo 15 della Legge 241/1990 (ACCORDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) e dagli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016

in cui il progetto viene individuato a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti

Ad esempio,

- qualora **sia già stato individuato il Soggetto Attuatore** nell'ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR,
- oppure **sia da individuare attraverso un percorso di condivisione** con le Amministrazioni competenti in materia



L'intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un **Accordo/Convenzione/Protocollo d'Intesa** secondo una delle modalità previste dalla legge

L'Accordo contiene la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti;



questo abilita l'Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell'ammissione al finanziamento sull'Investimento in oggetto

a cura del dott. E. D'Aristotle



Interventi a regia delle Amministrazioni centrali

2) Procedura di gara

Procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un'apposita procedura ad evidenza pubblica (di due diverse tipologie):

Procedura valutativa con graduatoria finale

La valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell'avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili

Procedura a sportello

Le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino alla concorrenza delle risorse disponibili

a cura del dott. E. D'Aristotile



Interventi a regia delle Amministrazioni centrali

3) Procedure previste da atti normativi

Individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (ad esempio: leggi di finanziamento) che prevedono un'assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo.

Successivi **decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale**, attivando procedimenti amministrativi finalizzati all'attribuzione delle risorse, generalmente operando una ripartizione territoriale della dotazione finanziaria; nonché definendo i criteri per la selezione e la realizzazione degli investimenti

a cura del dott. E. D'Aristotile



IL COMUNE SOGGETTO ATTUATORE DI UN INTERVENTO PREVISTO NEL PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



IL PNRR : il ruolo degli enti locali

SOGGETTI BENEFICIARI – ATTUATORI DIRETTI

Nel ruolo di **Soggetti attuatori/Beneficiari**, gli Enti Locali assumono la **responsabilità della gestione dei singoli Progetti**, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse.

Tali provvedimenti sono adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

In tal caso, gli Enti Locali:

Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi

- emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti,
 - ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto.

Ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti,

- mediante versamenti nei conti di tesoreria,
- salvo il caso di risorse già giacenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri.

Devono rispettare gli obblighi di

- **monitoraggio,**
- **rendicontazione e controllo**
- e concorrere al conseguimento di **traguardi e obiettivi** associati al progetto.

Devono realizzare gli interventi nel rispetto

- **delle norme vigenti**
 - delle **regole specifiche stabilite per il PNRR** (es. DNSH, spese entro il mese di giugno 2026, ecc.).

Devono prevenire e

- **correggere eventuali irregolarità**
- **e restituire le risorse indebitamente utilizzate.**

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.

a cura del dott. E. D'Aristotle



IL PNRR : il ruolo degli enti locali

La Circolare 14/2021 chiede ai **soggetti attuatori oltre che il rispetto di alcuni principi**

- Principio del «non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE 2020/852);
- Principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), da prevedere solo se pertinente per ciascuna specifica misura;
- Obbligo di conseguimento M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca contributi;
- Obbligo di assenza «doppio finanziamento», da intendere come duplicazione finanziamento con altri contributi europei e/o nazionali;
- Ammissibilità costi personale, obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, decreto- legge n. 80/2021;
- Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso specifico richiamo al dispositivo e presenza dell'emblema dell'Unione Europea.

anche **la verifica di alcune attività comuni** a tutti gli interventi e precisamente

- a) l'acquisizione del CUP**
- b) l'obbligo di comunicazione e pubblicità del progetto**
- c) l'obbligo di trasmissione di dati ai fini dell'audit e del controllo.**

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è **quel codice**

1. che identifica un progetto d'investimento pubblico indipendentemente della relativa natura
2. ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Il CUP, a cui è associato, all'interno della sezione anagrafica del Sistema CUP, il corredo informativo dei dati anagrafici e qualificanti dell'investimento *fra cui*,

- **la descrizione testuale,**
- **il costo complessivo programmato,**
- **l'Amministrazione titolare del progetto,**
- **la localizzazione fisica,**
- **il settore d'intervento e le finalità,**

è l'unico elemento in grado di identificare in modo non ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico.

La legge istitutiva del CUP, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'articolo 11, comma 1, stabilisce che a ciascun progetto di investimento pubblico **deve essere associato un codice**, aperto dalla stazione d'appalto/soggetto titolare dell'investimento, all'anagrafe degli investimenti pubblici "Sistema CUP".

Ai fini dell'obbligo di collegamento di ciascun intervento ad un CUP è determinante non la tipologia contabile delle spese (correnti o in conto capitale) ma la loro riconducibilità ad un progetto d'investimento pubblico.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è **il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico** ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

La normativa relativa al CUP **vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia.**

La sua richiesta **è obbligatoria**

- **per tutta la "spesa per lo sviluppo",**
- inclusi
 - i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico
 - quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita",
 - o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

I progetti rientranti nella **spesa per lo sviluppo possono consistere in:**

- lavori pubblici** (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni),
- incentivi** a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati**, diversi da attività produttive,
- acquisto o realizzazione di servizi** (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
- acquisto di beni** finalizzato allo sviluppo,
- sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale** (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come ad esempio:

G17 H03 0001 30001

Il CUP è rilasciato al termine dell'inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d'investimento pubblico all'interno del Sistema. Si rimanda alla sezione del sito "Chi deve richiedere il CUP e per quali progetti" per chiarimenti sul soggetto responsabile della richiesta del CUP.

Il CUP attribuito al progetto non verrà mai cambiato nel tempo a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

Si ricorda inoltre che il CUP deve essere chiesto e associato al progetto dalle Amministrazioni **"qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico"**.

Tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi comunitari, per i quali va sempre richiesto il CUP.

NE CONSEGUE CHE PER GLI INTERVENTI DI PNRR
È SEMPRE RICHiesto L'ACQUISIZIONE
PREVENTIVA DEL CUP.

Le informazioni raccolte confluiscono in due banche dati interne al Sistema CUP:

- Anagrafe progetti**, che contiene per ciascun progetto d'investimento pubblico il CUP e il relativo corredo informativo,
- Anagrafe soggetti**, che contiene per ciascun soggetto responsabile i dati relativi ad ogni utente registrato al Sistema CUP.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il CUP negli interventi del PNRR

La richiesta del CUP deve essere effettuata:

- ❑ **“per i lavori pubblici**, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
- ❑ **per gli aiuti e le altre forme d'intervento**, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento”.

CUP *“deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.”*

Il comma 2-bis, del citato **articolo 11 della legge n. 3 del 2003**, dispone **la nullità per “gli atti amministrativi** anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... **in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP]** di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.

Il **comma 2-bis** rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal CIPE, **conferendo al CUP la natura di elemento essenziale** degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'Amministrazione decide di realizzare.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Obbligo di comunicazione e pubblicità

a cura del dott. E. D'Aristotle



Obbligo di comunicazione e pubblicità

In analogia a quanto avviene per tutti i fondi comunitari, l'utilizzo di fondi PNRR comporta l'obbligo da parte delle amministrazioni realizzatrici del progetto di informare del sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea.



Tutti gli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare :

- almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea**
- ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU.**

a cura del dott. E. D'Aristotile



Obbligo di comunicazione e pubblicità

Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto **l'emblema dell'UE** con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- garantire che i destinatari finali del finanziamento** dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento)
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo**, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.

L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.

Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

a cura del dott. E. D'Aristotile



Obbligo di comunicazione e pubblicità

versione orizzontale



Per scaricare i loghi https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/

se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer:
“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”

a cura del dott. E. D'Aristotile



Obbligo di trasmissione dati

a cura del dott. E. D'Aristotile



Obbligo di trasmissione dati

Un ultimo aspetto da evidenziare è quello dell'obbligo di **trasmissione dei dati** degli interventi riguardanti il PNRR, nell'apposita piattaforma informatica ministeriale denominata **REGIS**



l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede **che ai fini dell'audit e controllo e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento** nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, **gli Stati devono raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati**, nonché **garantire il relativo accesso**:

- il nome del **destinatario finale** dei fondi;
- il **nome dell'appaltatore e del subappaltatore**, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- il/i **nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore**, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio
- un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento** nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione

a cura del dott. E. D'Aristotle



I progetti non nativi

a cura del dott. E. D'Aristotle



I Progetti non Nativi

L'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2021/241 ammette a contribuzione anche le misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020, purchè rispettino i requisiti ivi previsti.

2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr (**circolare RgS n. 29/2022**) precisa che anche tali progetti devono sottostare alle stesse regole e procedure previste per gli interventi "nati" all'insegna del Piano.



Ricognizione

a cura del dott. E. D'Aristotle



I Progetti non Nativi

Come individuare quali sono i progetti avviati prima del Pnrr che sono stati ricondotti nell'ambito del Piano?

Il MEF con decreto 6 agosto 2021 (e successive modificazioni) **ha approvato l'elenco dei progetti** e delle relative risorse confluite nel Pnrr, distinguendo tra

- **progetti in essere**
- **e nuovi progetti.**

Tale elenco rappresenta il punto di riferimento per gli enti al fine di individuare quali linee di finanziamento preesistenti sono diventate Pnrr.

Tra i cosiddetti «non-nativi-Pnrr» ritroviamo, tra gli altri, finanziamenti che interessano direttamente gli enti locali, tra i quali:

- i contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
- i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019);
- il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019;
- la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018);
- la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

a cura del dott. E. D'Aristotle



I Progetti non Nativi

Per finanziamenti NON NATIVI risulta quanto mai opportuno procedere ad una mappatura interna.

COSÌ DA ASSOGGETTARLI ALLE PROCEDURE ED ALLE REGOLE CONTABILI PREVISTE PER I PROGETTI NATIVI PNRR

Con il **Manuale allegato alla circolare n. 26/2022** la RgS **precisa che non sarà necessario riapprovare i rendiconti già chiusi.**

Gli enti potranno limitarsi ad adottare un atto formale (delibera dell'organo esecutivo) attraverso il quale:

- prendere atto** dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel Pnrr;
- procedere alla perimetrazione** e ridenominazione dei relativi capitoli di entrata e di spesa con indicazione del Cup, intervento, missione e componente;
- procedere alla eventuale istituzione di nuovi capitoli** di entrata e di spesa, nel caso in cui i capitoli preesistenti non fossero univoci per singolo Cup;
- procedere alle variazioni compensative tra i capitoli**, così da allocare correttamente le risorse.

a cura del dott. E. D'Aristotile



I Progetti non Nativi

Per quanto riguarda i movimenti contabili registrati **negli esercizi 2022 e successivi**, invece, potrebbe risultare opportuno

- **spostare accertamenti ed impegni**
- **nonché reversali e mandati di pagamento sui nuovi capitoli eventualmente istituiti.**

Gli ordinativi informatici emessi nel 2022 dovranno essere annullati e sostituiti in caso di errata codifica della transazione elementare ovvero di errata attribuzione del piano finanziario.



In questo modo verrà garantita la piena tracciabilità delle informazioni che è alla base della rendicontazione Pnrr.

a cura del dott. E. D'Aristotile



LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



Le principali disposizioni introdotte per il PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



Le principali disposizioni introdotte per il PNRR

- a) Individuazione di **specifici capitoli di entrata e di spesa** per la gestione delle somme trasferite agli enti per la realizzazione di interventi ricompresi nel PNRR;

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- b) **deroga prevista all'applicazione dei limiti di cui dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;**

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

a cura del dott. E. D'Aristotle



Le principali disposizioni introdotte per il PNRR

- c) **modalità semplificate di accertamento** delle entrate relative somme trasferite agli enti per la realizzazione di interventi ricompresi nel PNRR

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- a) ...;
- b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

- c) **Applicazione dell'avanzo presunto**

D.L. 77/2021

Art. 15

4-bis. Gli enti locali che si trovano in **esercizio provvisorio o gestione provvisoria** sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Gli interventi del PNRR nei documenti di bilancio

a cura del dott. E. D'Aristotle



La rappresentazione contabile degli interventi del PNRR

NORME CONTABILI DA APPLICARE

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti, tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori **devono rispettare**

- **il quadro normativo nazionale vigente**
- **la normativa europea applicabile** richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia.

Con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.

Trattandosi di investimenti è necessario richiamare le disposizioni contenute nel principio contabile 4/2, integrandone i contenuti con le disposizioni specifiche per il PNRR.



Analizziamo, a seguito dell'assegnazione di un finanziamento per la realizzazione di un investimento la fase di:

- Iscrizione nei documenti di programmazione**
- Gestione in bilancio**
- Rendicontazione al termine di ciascun esercizio.**

a cura del dott. E. D'Aristotle




Gli interventi del PNRR nei documenti di programmazione

a cura del dott. E. D'Aristotle



Il PNRR nei documenti di programmazione



a cura del dott. E. D'Aristotle



Gli interventi del PNRR e l'organizzazione comunale

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e l'organizzazione comunale

Ogni ente locale attuatore, in quanto destinatario delle risorse derivanti dal recovery plan, **deve rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo la logica della governance e coordinamento del Pnrr**, di cui al DI 77/2021

CABINA DI REGIA

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla **Sindaco** attraverso l'istituzione

- di una **CABINA DI REGIA**, presieduta dal Sindaco, alla quale partecipano di volta in volta Assessoricompetenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Consiglio di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale.

SEGRETERIA TECNICA

A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una **SEGRETERIA TECNICA**, (segretario comunale)

La Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti:

- l'elaborazione di periodici **rapporti informativi**, indirizzati alla Cabina di regia;
- la **segnalazione** al Sindaco delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Settori competenti per materia;
- l'**acquisizione** dalla Ragioneria dell'ente delle **informazioni e dei dati** di attuazione del Piano livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- la **proposta al Sindaco** dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei **poteri sostitutivi** sottoponendoli all'esame del Sindaco;
- l'**istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso**

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e l'organizzazione comunale

Ogni ente locale attuatore, in quanto destinatario delle risorse derivanti dal recovery plan, **deve rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo la logica della governance e coordinamento del Pnrr**, di cui al DI 77/2021

IL SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

Il Servizio centrale per il PNRR coincide con LA RAGIONERIA DELL'ENTE è responsabile

- della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
- nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
- assicurando il necessario supporto tecnico Struttura titolari di interventi previsti nel PNRR

IL SERVIZIO DI AUDIT

Presso la Ragioneria / CONTROLLO DI GESTIONE è inoltre **istituito un ufficio con funzioni di audit del PNRR** che opera in posizione di **indipendenza funzionale** rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotile



PNRR e DUP

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione nel DUP

Nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, **l'ente è tenuto ad aggiornare**

- **il proprio documento di programmazione (DUP, DEFR)**
- e se previsto inserire i **lavori nel piano triennale delle opere pubbliche** e nel **piano annuale dei lavori** in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.



8.1. La Sezione Strategica (SeS)

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e **individua**, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea.”*

*In particolare, **la SeS individua**, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, **le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo** e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato”.*

E’ opportuno dedicare una sezione alle misure del PNRR e più in generale del Next Generation EU all’interno dell’analisi di contesto.



Iscrizione nel DUP

Con riferimento alla **sezione operativa** si richiama la previsione di individuare, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il periodo di riferimento del DUP.

In particolare, **si sottolinea che la SeO** ha, tra gli altri, **lo scopo di costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico** e dei risultati conseguiti dall’ente con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi.



8.2. La Sezione Operativa (SeO)

“La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.”

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente”.

a cura del dott. E. D’Aristotle



Iscrizione nel DUP

DUP

Sezione
OPERATIVA

- La definizione degli obiettivi operativi della SeO deve tenere conto degli interventi finanziati e delle linee di finanziamento cui ci si candida.
- Gli stessi obiettivi potrebbero essere "riclassificati" secondo le missioni e componenti nelle quali si articola il PNRR.
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Il quadro esigenziale, nel caso sia inserito nel DUP, dovrà tenere conto delle linee di finanziamento cui l'Amministrazione ritiene opportuno candidarsi.

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione nel DUP

L'adeguamento del DUP riguarda:

- i progetti;**
- le azioni;**
- gli obiettivi operativi per i soggetti inclusi nel GAP**, che risultano eventualmente attuatori di linee di finanziamento PNRR;
- il piano triennale delle oo.pp** (specifica evidenza nella "descrizione dell'intervento" scheda D – Elenco degli interventi del programma);
- il fabbisogno del personale** (in caso di assunzioni PNRR a tempo determinato finanziate dai quadri economici delle opere o dal bilancio dell'ente);
- piano degli incarichi** (se l'ente ritiene opportuno di conferire incarichi al di fuori di quelli finanziati e finanziabili dal quadro economico dell'opera);
- programmazione biennale degli acquisti** (in particolare per bandi digitali)

In caso di realizzazione di opere in **accordo tra più enti**
solo **l'ente attuatore/capofila dovrà integrare il piano triennale delle oo.pp.**

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione nel DUP

L'approfondimento delle opportunità di finanziamento va sviluppato

- ❑ non solo rispetto alle opportunità derivanti dal PNRR,
- ❑ ma anche rispetto a quelle derivanti da fonti comunitarie, ministeriali e regionali,
- ❑ esplicitate nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027
- ❑ e nei documenti strategici regionali

FONDI STRUTTURALI
- FESR
- FSE

FONDI EUROPEI
DIRETTI

FONDO SVILUPPO E
COESIONE

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione nel DUP semplificato

DUP semplificato

- Anche gli enti locali **con popolazione fino a 5.000 abitanti**, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato,
- **e gli enti locali fino a 2.000 abitanti**, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano
 - il programma dell'amministrazione
 - evidenziando i progetti finanziati con il PNRR,
 - la modalità di realizzazione,
 - la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi
 - e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

a cura del dott. E. D'Aristotile



PNRR e PROGRAMMA Triennale LLPP

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e PROGRAMMA Triennale LLPP

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- ❑ è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- ❑ le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- ❑ l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- ❑ è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e PROGRAMMA Triennale LLPP

Il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ha approvato i nuovi schemi-tipo costituiti dalle seguenti schede:

- **Scheda A:** quadro delle **risorse necessarie** alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- **Scheda B:** **elenco delle opere pubbliche incompiute**;
- **Scheda C:** elenco degli **immobili disponibili** di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- **Scheda D:** elenco **dei lavori del programma** con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda E:** **lavori che compongono l'elenco annuale**, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda F:** elenco dei **lavori presenti nel precedente elenco annuale** nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e PROGRAMMA Triennale LLPP

D.L. 152/2021

Art. 6-bis Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

semplificazione

DL 32/2019

Art. 1

4. Per gli anni dal **2019 al 2023** i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

semplificazione

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e PIAO

a cura del dott. E. D'Aristotle



PNRR e PIAO

QUALE IMPATTO DEL PNRR SUL PIAO?

L'impatto del PNRR sul PIAO è diversificato, in quanto di fatto unifica diversi documenti di programmazione.

Si ricorda che il PIAO è **destinato a sostituire una serie di piani e adempimenti** previsti da diverse disposizioni normative, quali:

- a) gli **obiettivi programmatici e strategici della performance** secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 (Piano della performance);
- b) **la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo**, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento** di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) **gli strumenti e le fasi per giungere**
 - a) **alla piena trasparenza** dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa
 - b) nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di **contrasto alla corruzione**.



PNRR e PIAO

Le azioni da porre in essere per allineare DUP e PIAO al PNRR...

Occorre adeguare/ aggiornare

- ❑ **gli obiettivi operativi del DUP nel piano della performance;**
- ❑ la **programmazione di reclutamento del personale**, in caso di assunzioni a tempo determinato collegate a progetti del PNRR;
- ❑ la **strategia di gestione del capitale umano** e di sviluppo organizzativo nel caso per esempio di progetti PNRR che impattino sulle competenze digitali dei dipendenti.
- ❑ ipotizzare di **intensificare i controlli sulle aree maggiormente a rischio corruzione** per quanto riguarda il Piano Anticorruzione e trasparenza, posto che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa sono sottoposti a controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile,
- ❑ Ipotizzare in sede di costituzione fondo risorse decentrate, di **finanziare progetti** art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21/05/2018, **per il conseguimento di specifici obiettivi** collegati alla gestione risorse PNRR (con riferimento all'incentivazione al personale dipendente)

a cura del dott. E. D'Aristotile



PNRR e Bilancio di previsione

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione in bilancio

A seguito di formale deliberazione di riparto da parte dell'Amministrazione Titolare (Ministero) con "bando o con richiesta a sportello" gli enti locali destinatari del finanziamento possono procedere **all'iscrizione in bilancio delle somme** .

L'iscrizione potrà essere effettuata sulla base del **cronoprogramma di spesa dell'intervento** che certamente costituisce allegato alla richiesta dell'ente e che, rispetto ad altre situazioni analoghe, **presenta dei vincoli temporali molto più stringenti e difficilmente modificabili** viste le verifiche periodiche previste nell'ambito della ricognizione periodica delle milestones e dei target

L'iscrizione delle somme dovrà essere effettuata nella corrispondente voce del piano dei conti.

voce **E.2.01.01.01.001** per i trasferimenti correnti.

" I trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche comprendono i trasferimenti erogati/ricevuti, non a fronte di controprestazioni, da un'amministrazione rientrante nel sottosettore delle amministrazioni centrali. Al V livello si dettagliano i trasferimenti correnti in entrata con separata evidenza dell'ente erogatore delle risorse."

voce **E.4.02.01.01.001** per i contributi agli investimenti

" I contributi agli investimenti da amministrazioni centrali comprendono tutti i versamenti da queste effettuate allo scopo di finanziare operazioni di investimento."

a cura del dott. E. D'Aristotle



Iscrizione in bilancio

Si ricorda che ai sensi del punto 3.10 del principio contabile 4/2 le risorse comunitarie sono classificate

- come Trasferimenti da UE
- o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica

nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse



A riguardo si richiama il principi contabile 4/2 al punto 3.10 che prevede: ...omissis

Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Iscrizione in bilancio

L'iscrizione delle somme dovrà essere effettuata nella corrispondente voce del piano dei conti.



TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

Il glossario SIOPE con riferimento ai trasferimenti correnti da amministrazioni prevede "I trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche comprendono i trasferimenti ricevuti, non a fronte di controprestazioni e non per finanziare spese di investimento o per ripianare le perdite di un'amministrazione, tra le amministrazioni centrali, locali e gli enti di previdenza e di assistenza sociale individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica sulla base delle definizioni e delle regole del Regolamento (CE) n. 2223 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, e quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

PER IL DETTAGLIO ANAGRAFICO DELLE CATEGORIE INCLUSE IN TALE RUBRICA SI RIMANDA ALL'APPENDICE AL GLOSSARIO.

I trasferimenti correnti vanno registrati attenendosi alla "regola del primo beneficiario" in virtù della quale il trasferimento è classificato in considerazione del soggetto dal quale l'ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l'ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse.



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Il glossario SIOPE con riferimento ai contributi agli investimenti da amministrazioni centrali da prevede: "I contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche comprendono tutte le erogazioni, in denaro o in natura, concesse da altre amministrazioni pubbliche, in assenza di corrispettivo, allo scopo di finanziare operazioni di investimento. Il caso più importante è costituito dai trasferimenti effettuati dalle amministrazioni centrali a favore delle amministrazioni locali, aventi per oggetto specifico il finanziamento di investimenti fissi o i trasferimenti erogati all'interno dello stesso settore delle Amministrazioni locali tra i diversi livelli di governo del territorio sempre a titolo di finanziamento delle loro spese di investimento.

PER IL DETTAGLIO ANAGRAFICO DELLE CATEGORIE INCLUSE IN TALE RUBRICA SI RIMANDA ALL'APPENDICE AL GLOSSARIO.

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione in bilancio

Modalità di iscrizione in bilancio

L'iscrizione potrà essere effettuata

- in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione
- con apposita variazione di bilancio;
- con apposita variazione di bilancio anche in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis (in precedenza già richiamato) in deroga alle disposizioni ordinarie previste dall'articolo 163 del TUEL.

Termine ultimo per procedere alla variazione
il 31 dicembre di ogni anno.



Per le risorse del PNRR e del PNC, **trattandosi di entrate vincolate**, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011).

Dal 2021 al 2026, gli enti locali **possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio** o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione in bilancio/Peg

Codifica dei capitoli PEG

Per quanto riguarda l'**articolazione in capitoli**, previsto nel PEG o in altro documento corrispondente, in linea con quanto previsto nell'articolo 3 comma 3 del D.m. 11 ottobre 2021 sarebbe opportuno che **ciascun capitolo di entrata e di spesa** fosse

- **identificabile** attraverso un apposito codice alfanumerico (ad es. PNRRxxx) da riportare nella descrizione del capitolo o in un apposito attributo informatico dello stesso;
- **correlato al corrispondente capitolo di entrata** in modo da creare per quanto possibile una **correlazione uno a uno tra capitoli di entrata e di spesa** utile anche nella determinazione ed evoluzione del Fondo pluriennale vincolato e/o delle economie vincolate.

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria **accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale** al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Iscrizione in bilancio/Peg

Codifica capitolo di Spesa:

- Corrispondenza capitolo – cup** (eccezione bandi digitale in quanto se gestiti dall'Unione per la stessa linea di intervento ci possono essere diversi cup che devono essere necessariamente intestati ai singoli comuni)
- Denominazione capitolo:**
misura PNRR (o PNC) + (CUP se non verificato punto precedente) + denominazione progetto
 (esempio PNRR - M2.C4 Efficientamento energetico immobili comunali; PNRR - M5.C2.2 - Riqualificazione Centro Storico 3° Stralcio).
Valutare la possibilità, in caso di cofinanziamento, di istituire più capitoli in base alla forma di finanziamento (a livello di software: può aiutare anche con la gestione della cassa vincolata)
- Codifica transazione elementare:**
 - Codice 4: per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice 5: per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice 7: per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente
- In base al gestionale dell'ente verificare la possibilità di attribuire un "codice di vincolo" al fine di facilitare nel corso della gestione i controlli a livello di utilizzi e flussi finanziari.

a cura del dott. E. D'Aristotle



Iscrizione in bilancio/Peg

Codifica capitolo di ENTRATA:

Corrispondenza

- capitolo entrata – opera finanziata** oppure
- capitolo entrata – linea di finanziamento** (per esempio unico capitolo per progetti PNRR - M5.C2.2 – *rigenerazione urbana*)
- Voce di Piano finanziario da attribuire in base al soggetto che eroga le somme (se i trasferimenti PNRR in conto capitale pervengono dalla Regione la codifica sarà E.4.02.01.02.001);

Codifica transazione elementare:

- codice 1** relativo alle entrate da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari

In base al gestionale dell'ente verificare la possibilità di attribuire un “**codice Vincolo**” al fine di facilitare nel corso della gestione i controlli a livello di utilizzi e flussi finanziari.

a cura del dott. E. D'Aristotile



Iscrizione in bilancio/Peg

In caso di realizzazione di opere in accordo tra più enti...



la **codifica dei capitoli di bilancio** è differente a seconda

- di chi realizza l'intervento
- e della proprietà dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento stesso

ed è definita da quanto disciplinato all'interno della convenzione sottoscritta tra gli enti.

ESEMPIO

La Regione (Ente A) risulta beneficiaria di fondi per 1.000.000 di euro da destinare ad un intervento su immobile di un comune (Ente B).

- La regione (ente A) gestirà la sola fase legata alla progettazione (100 mila euro).
- Il comune B realizzerà l'opera (900 mila euro).

Ente A

In entrata registrerà un contributo in conto capitale per 1 milione di euro (codifica in base al soggetto che eroga il contributo). In parte spesa stanzierà 100 mila euro per le spese di progettazione (che non devono essere capitalizzate in quanto l'immobile non è di proprietà) e 900 mila per il trasferimento in conto capitale da riconoscere all'ente B (U.2.03.01.02.003 – Contributi agli investimenti a Comuni).

Siccome l'intervento non viene effettuato su proprio patrimonio non sarà oggetto di capitalizzazione e transiterà (sia in entrata che in spesa) a conto economico, non impattando quindi né da un punto di vista economico né patrimoniale.

Ente B

Aggiorna il piano triennale delle opere pubbliche in quanto realizzerà l'opera (900 mila euro).

In entrata registrerà un contributo in conto capitale dalla Regione per 900 mila euro (codifica E.4.02.01.02.001 – contributi agli investimenti da Regioni) mentre codificherà la spesa al titolo II in base all'immobile su cui viene effettuato l'intervento (U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico; U.2.02.01.09.016 –impianti sportivi).

Sarebbe opportuno capitalizzare anche le spese di progettazione sostenute dall'ente A effettuando un accertamento e un impegno di pari importo e procedendo con regolazioni contabili sul tesoriere attraverso emissione di mandato e reversale.



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR: LE FASI DELL'ENTRATA

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Modalità di gestione di detti fondi è **DI NORMA** riconducibile alla fattispecie prevista dal principio contabile 4/2 dallo stesso denominato "contributo a rendicontazione". (P 3/6)



PRINCIPIO CONTABILE 4/2

3.6 c)

per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

- o ...omissis
- o Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . **L'entrata è imputata** agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso **prevede di impegnare la spesa** cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

In deroga alle ordinarie procedure gli enti **possono accertare le risorse del PNRR e del PNC** sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- a) ...;
- b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

FAQ 48 di Arconet, precisa che a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse, gli enti

- possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata,
- al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Ne consegue che,

- nel caso in cui la spesa fosse articolata su più esercizi
- ed i decreti già prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL,



le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.

dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- finanziamento di 100
- da ripartire in 4 esercizi compreso quello corrente,
- senza alcun anticipo ma con erogazione delle somme a rendicontazione delle spese,



In bilancio

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)				
b) Accertamento	10	30	40	20
c) Impegno	10	30	40	20
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)				
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IN ACCONTO

Una particolare fattispecie di entrata può verificarsi nel caso in cui l'amministrazione centrale preveda nel bando e, quindi poi provveda, ad erogare una prima tranche di finanziamento **in acconto** al momento della formale deliberazione di riparto prescindendo dal cronoprogramma di spesa dell'intervento. Infatti, al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori.

D.M. 11 ottobre 2021

Art. 2 Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. OMISSIS

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

D.L. 152/2021

articolo 9 comma 6

"6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **con proprio decreto, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.** Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. **Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.**"

Faq 48 arconet

"L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto".

"I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV."



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IN ACCONTO

- finanziamento di 100
- da ripartire in 4 esercizi compreso quello corrente,
- con erogazione delle somme a rendicontazione delle spese
- Erogazioni da parte del Ministero (soggetto attuatore) a favore dell'ente (soggetto realizzatore) di somme in acconto nella misura massima del 10% del finanziamento assegnato incrementabile ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 11 Ottobre 2021.

FAQ 48 "I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV."

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)		10		
b) Accertamento	10	30	40	20
c) Impegno		40	40	20
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)	10			
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IN ACCONTO

COME CLASSIFICARE LE ANTICIPAZIONI?

A differenza di quanto potrebbe presupporre, le somme anticipate rese disponibili dal Servizio del PNRR per la realizzazione tempestiva degli interventi, erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali **sono da contabilizzare come TRASFERIMENTI e NON come potrebbe risultare corretto quali anticipazioni di liquidità.**

Detta soluzione contabile deve essere **ulteriormente esaminata ed attenzionata al fine di evitare duplicazioni**, nel caso in cui l'ente locale, sulla base del cronoprogramma di spesa presentata al ministero per l'ottenimento del finanziamento, **abbia già provveduto a iscrivere in bilancio ed ad accertare le somme, secondo le logiche del contributo a rendicontazione, non prendendo in considerazione l'ipotesi di un acconto ministeriale.**



In questo caso, poiché le somme risultavano già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi,

- l'ente nel caso **in cui rilevi un'anticipazione e non abbia disponibilità di accertamento sull'esercizio**,
- deve avviare una procedura di variazione di esigibilità sul bilancio
- reimputando l'accertamento** già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo,
- modificando di fatto la rappresentazione delle entrate e delle spese nel bilancio.**

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- finanziamento di 100
- da ripartire in 3 esercizi escluso quello corrente,
- senza alcun anticipo** ma con **erogazione delle somme a rendicontazione delle spese**

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)				
b) Accertamento		40	40	20
c) Impegno		40	40	20
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)				
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

- Erogato acconto nell'anno N di 10
- Modificare il bilancio perché finanziamento di 100 da ripartire in 4 esercizi escluso quello corrente,

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)		10		
b) Accertamento	10	40 30	40	20
c) Impegno		40	40	20
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)	10			
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

INTERVENTI COFINANZIATI

E' possibile cofinanziare un progetto PNRR/PNC.

La **Circolare 33/2021 MEF** specifica che è **vietato doppio finanziamento**,

ovvero che **una stessa spesa/costo sia rendicontata a diversi soggetti eroganti.**

In caso di cofinanziamento del progetto **non è necessario suddividere la spesa annualmente in proporzione alle fonti di finanziamento.**

L'importante è che sia assicurata la copertura delle spese di finanziamento fin dall'attivazione del primo impegno con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento

a cura del dott. E. D'Aristotile



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DI IMPORTI FORFETTARI (LUMP SUM)

Il regolamento attuativo del PNRR prevede anche la possibilità di ricorrere ai cosiddetti "lump sum" o somme forfettarie.



LUMP SUM

Si tratta di una soluzione già introdotta nei fondi strutturali europei che semplifica notevolmente le procedure burocratiche di gestione e rendicontazione degli stessi sia per il soggetto erogante sia per quello rendicontante, **riconoscendo una determinata somma calcolata e definita preventivamente anche di concerto con gli organismi di controllo europeo al raggiungimento degli obiettivi previsti a cui la spesa è associata.**

Nella contabilizzazione degli enti locali dovremmo distinguere:

- le somme sono state preventivamente assegnate con apposito decreto a ciascun ente. (ma vengono erogate a raggiungimento dell'obiettivo)
- le somme sono state determinate ad esempio per ciascuna classe di ente (fino a x abitanti) ma le somme saranno assegnate ed erogate solo a seguito della rendicontazione.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

ACCERTAMENTO DI IMPORTI FORFETTARI (LUMP SUM)

Lump sum

le somme sono state preventivamente assegnate con apposito decreto a ciascun ente.



In tal caso l'ente provvede a contabilizzare le voci di entrata e di spesa così come riportato nella FAQ 48 lett a).

E' evidente che se l'esigibilità delle spese connesse alle entrate accertate dovesse avvenire negli esercizi successivi si dovrà procedere alla attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

le somme sono state determinate ad esempio per ciascuna classe di ente (fino a x abitanti) ma le somme saranno assegnate ed erogate solo a seguito della rendicontazione.



In tal caso le somme per la realizzazione dell'intervento finanziato

- saranno **impegnate e liquidate dall'ente sui propri capitoli di bilancio**
- una volta completate le attività di collaudo
- le somme forfettarie previste ed erogate da potranno essere
 - **iscritte** in bilancio,
 - **accertate**
 - **ed incassate** su un capitolo anche del titolo 3 (entrate correnti)
 - non essendo vincolate ad alcuna attività specifica da realizzare ma costituendo rimborso forfettario di spese sostenute.



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

La rendicontazione dei LUMP SUM

Se i fondi non sono sufficienti?

Dovrò integrare con mie risorse, fermo restando che le risorse possono essere usate con flessibilità

Se le risorse sono eccedenti?

Posso utilizzarle per altre spese ICT (incluse i canoni degli anni successivi?)

Se le ho già sostenute?

È ammesso il finanziamento di spese per attività che sono state avviate nei tempi previsti dai singoli avvisi

- non vale per tutti gli avvisi.
- vige il principio del doppio finanziamento. Non posso finanziare con fondi pubblici due volte la stessa spesa

Se l'attività è stata realizzata in economia?

È ammessa la realizzazione in economia. Non sono necessarie rilevazioni in contabilità finanziaria. E' invece opportuna l'integrazione degli **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** come previsto dal punto 4.8 del principio contabile applicato 4/3 della contabilità economico-patrimoniale. Una volta rendicontati i risultati ottenuti si accertano e riscuotono le somme del contributo (vedi FAQ PA digitale)

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR

In caso di realizzazione di opere in accordo tra più enti... TRANSIZIONE DIGITALE

Le entrate relative ai bandi della **transizione al digitale** sono da accertare al titolo II dell'entrata mentre la corrispondente spesa va imputata al titolo I.

Nel caso in cui la funzione dei sistemi informatici **sia trasferita all'Unione di comuni** o **gestita in convenzione**:

1. Il comune (unico possibile beneficiario del trasferimento) **iscrive l'entrata al titolo II** del bilancio e il contributo da trasferire all'Unione tra i trasferimenti di spesa corrente.
2. **L'unione in entrata registrerà un trasferimento al Titolo II** (piano dei conti: trasferimenti correnti da comuni E.2.01.01.02.003) **a finanziamento di spese stanziato al titolo I** (Servizi informatici e telecomunicazioni U.1.03.02.19.000).

Il CUP deve essere intestato al Comune che provvederà a rendicontare per obiettivi.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione in bilancio di un intervento del PNRR: LE FASI DELLA SPESA

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno

Con riferimento alla gestione della spesa, l'ente deve operare le **registrazioni delle fasi contabili nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2** e, pertanto, in linea generale, le somme potranno essere impegnate sia con riferimento alla parte corrente sia a quella investimento al verificarsi delle condizioni di esigibilità.

Per quanto riguarda gli investimenti, però, occorre ricordare che il legislatore, con il D.M. 1 agosto 2019, è intervenuto in modo significativo sulle "regole contabili" riguardanti proprio la realizzazione di opere, introducendo

- una normativa particolare sulle modalità di impegno
- di creazione del FPV, in deroga ai principi ordinari, al fine di velocizzare le procedure realizzative di queste spese che, per loro natura, richiedono più esercizi per la loro conclusione.

IMPEGNI DI SPESA
CORRENTE

IMPEGNI DI SPESA
C/CAPITALE

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa corrente

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA CORRENTE


PREVISIONE DI
BILANCIO nella
SPESA
CORRENTE




Impegno di
spesa

Al verificarsi delle condizioni di
esigibilità della spesa (secondo le
ordinarie procedure) la somma
potrà essere impegnata.

31 dicembre



MANCATO
IMPEGNO DI
SPESA



ECONOMIA
VINCOLATA

D.L. 77/2015
Art. 15

1...

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, **in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

a cura del d

La gestione della spesa: l'impegno di SPESA CORRENTE

Rientrano tra la spesa CORRENTE i bandi:

- sugli Ambiti Sociali Territoriali
- su quelli della Transizione al digitale

E' opportuno subito precisare che anche in tal caso detta spesa è riconducibile ad un Progetto di investimento pubblico e, dunque, va comunque tracciata con il CUP.

Una particolare disposizione è stata introdotta a sostegno della transizione in CLOUD
D. L. 152/2022

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA CORRENTE

D.L. 152/2021
Articolo 27 comma 2 quinquies

"2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123."

La norma inserita nel corso della conversione in legge del decreto autorizza

- a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del PNRR,
- la possibilità di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento,
- variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie,
- per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici,
- e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA CORRENTE

D.L. 152/2021
Articolo 27 comma 2 quinquies



Dalla lettura della norma sopra riportata si vede come essa intervenga legiferando in merito alla **programmazione della spesa** (con flessibilità nelle variazioni) e **non sulla gestione** (impegni) e sembrerebbe voler risolvere il tema dell'incremento delle spese correnti nella fase di *passaggio al cloud di software gestionali degli enti locali*.

In realtà a parere di chi scrive, la norma non fornisce alcuna deroga utile ad evitare l'imputazione delle nuove spese legate al cosiddetto "passaggio al cloud" nelle spese correnti.

SPESE CORRENTI (titolo 1)

U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999

SPESE D'INVESTIMENTO (TITOLO 2)

U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA CORRENTE

FAQ 49 ARCONET

“ Le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l'informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.”

La chiosa finale della FAQ **“I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali” ribadisce la necessità di andare a considerare detta spesa tra quelle di parte corrente.**

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa d'investimento

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Nella contabilizzazione delle **spese c/capitale riferibili al PNRR**, dovremmo distinguere le fasi



a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa d'investimento SPESE DI PROGETTAZIONE

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Progettazione

Se per le opere di importo inferiore a 100 mila euro non sussistono particolari criticità,

In assenza di alcuna disposizione che ne preveda una approvazione preventiva all'interno degli strumenti di progettazione, l'opera e le relative spese (tra cui anche quelle di progettazione) **potevano essere incluse direttamente nel bilancio**, in appositi stanziamenti con riferimento alle missioni e programmi di riferimento, senza dunque dover distinguere la progettazione di livello minimo da quelle successive.

per quelle di importo superiore, invece, **il punto 5.3 del principio contabile 4/2** richiede l'obbligo di attivare una separata e preventiva programmazione che precede di un anno la previsione in bilancio dell'opera

5.3.12 "La spesa riguardante il **livello minimo di progettazione** richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce."

D.L. 152/2021

Art. 6-bis Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Realizzazione

Se nel corso dell'anno vengono assegnate risorse e l'opera non era prevista nel Programma LLPP...

D.M. 14/2018

Art. 5 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. **Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato** sulla base di un **autonomo piano finanziario** che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.



il Rup

- può avviare una gara per l'opera non inserita nel programma
- iniziando contestualmente l'iter per l'aggiornamento del piano,
- che potrà avvenire anche successivamente,
- con apposita deliberazione del Consiglio da effettuare comunque nell'esercizio .

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Realizzazione

Se nel corso dell'anno vengono assegnate risorse e l'opera non era prevista nel Programma LLPP...

l'articolo 52, comma 1, lettera a), punto 4, del DL 31 maggio 2021 n. 77 con cui viene prorogato a **tutto l'esercizio 2023** l'articolo 1, **comma 4 del DL 32/2019**,



che consente ai soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, **la possibilità di avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.**

DL 32/2019
Art. 1

4. Per gli anni dal **2019 al 2023** i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento **anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione**. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, l'appalto integrato, con riferimento alle opere finanziate con ricorso a somme del PNRR/PNC, il comma 5 dell'articolo 48 del DL 77/21 prevede l'affidamento *"di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica"* (PFTE)

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa d'investimento ASPETTI CONTABILI

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Realizzazione

ASPETTI CONTABILI

Per quanto riguarda gli **aspetti contabili** trattandosi come già chiarito di **contributi a rendicontazione**, e fermo restando quanto già precisato con riferimento ad eventuali anticipi, l'ente dovrà procedere :

a) sulla base del cronoprogramma di spesa

- a. **all'impegno sui capitoli** dell'esercizio e di quelli successivi
- b. prevedendo anche **contestualmente l'accertamento** della corrispondente entrata in ciascun esercizio

- b) in **caso di modifiche del cronoprogramma** di spesa ad operare esclusivamente con variazioni di esigibilità di entrate e di spesa mantenendo comunque la correlazione di importi tra le somme impegnate e le corrispondenti somme accertate che misurano la rendicontazione effettuata,

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Realizzazione

ASPETTI CONTABILI

Richiamando il primo esempio presentato, nel caso in cui nel secondo esercizio si prevede di anticipare parte (es. 20) della spesa del terzo esercizio (N+2), occorrerà rettificare le previsioni come segue:

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)				
b) Accertamento	10	30 (+20)	40(-20)	20
c) Impegno	10	30 (+20)	40(-20)	20
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)				
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

Nel caso di erogazione di acconti non previsti (così come già analizzato nella parte entrata), si procederà con variazioni di esigibilità di **entrate ed alla attivazione dell'eventuale FPV** mantenendo il cronoprogramma di spesa inalterato.

a cura del dott. E. D'Aristotile



La gestione della spesa: l'impegno di SPESA C/CAPITALE

Realizzazione

ASPETTI CONTABILI

Si ricorda che ai sensi dell'articolo **44 del D.L. 66/2014** i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni devono essere erogati

- **entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione,**
- **ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione alla PA beneficiaria** della relativa spettanza

D.L. 66/2014**Art. 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)**

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

a cura del dott. E. D'Aristotile



La gestione della spesa d'investimento LA GESTIONE DEL QUADRO ECONOMICO

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: la prenotazione del QUADRO ECONOMICO

Poiché le voci del quadro economico non presentano tutte la stessa esigibilità tanto che sono anche **distribuite su esercizi successivi**, il procedimento contabile da porre in essere prevede che, **a seguito della stipula dei contratti** per la realizzazione dell'intervento si proceda :

- ad una **“prenotazione” di tutti gli stanziamenti** previsti all'avvio delle procedure di spesa. A differenza di quanto accade per la spesa corrente, però, per le voci del quadro economico di un'opera è possibile mantenere dette prenotazioni “sorrette” contabilmente dal FPV in deroga agli ordinari principi per le gare indette e non concluse al termine dell'esercizio;
- ad **una trasformazione delle prenotazioni in impegno**, di volta in volta, al perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche .

↓

Ruolo essenziale della PRENOTAZIONE DI SPESA

Tra le spese soggette a detta procedura in quanto ricomprese nel quadro economico del progetto sono **da considerare anche quelle di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo.**

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: la prenotazione del QUADRO ECONOMICO



❑ Le somme prenotate e sottese contabilmente dal FPV **sono, però, soggette a un tempo limitato di conservazione.**

❑ il principio contabile 4/2, a seguito del decreto 1 marzo 2019, prevede nuovi punti tra cui il **paragrafo 5.4.9** che disciplina la costituzione e conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese relative ad un'opera non ancora impegnate.



in occasione del riaccertamento ordinario dei residui si dovrà procedere a verificare se sussistono le condizioni previste dal principio contabile 4/2 per poter conservare a residuo le somme prenotate attraverso la costituzione o conservazione del FPV.



Il principio distingue due separate fattispecie:

- ❑ la **formazione del FPV** per le spese concernenti il **livello minimo di progettazione**
- ❑ la **formazione del FPV** per **altre spese** non impegnate.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: la prenotazione del QUADRO ECONOMICO

Verifiche in sede di riaccertamento

a) **verificare le dinamiche di esigibilità** e, dunque il cronoprogramma futura di spesa, procedendo qualora ve ne fosse bisogno ad una variazione di esigibilità delle voci di spesa e corrispondentemente di entrata

b) **verificare per quanto riguarda le spese prenotate** se sussistono le condizioni previste dal principio contabile 4/2 per poter conservare a residuo le somme prenotate attraverso la costituzione o conservazione del FPV.

le risorse del lavoro pubblico non impegnate al termine di ciascun esercizio e **ricomprese nel quadro economico dell'opera**, sono **interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato** determinato in sede di rendiconto **a condizione che siano verificate**


- le **due condizioni specifiche** riportate di seguito con le lettere a) e b),
- e **una di quelle** di cui alle lettere c) d) ed e).



a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: la prenotazione del QUADRO ECONOMICO



Le condizioni necessarie ma non sufficienti per poter accantonare le somme del quadro economico non impegnate nel FPV sono:

a) aver interamente accertato le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento.


b) aver inserito l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici.

Tale condizione b) non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: la prenotazione del QUADRO ECONOMICO



A fianco alle due condizioni sopra riportate **dovrà essere verificata una delle seguenti tre condizioni:**

c) devono essere state impegnate, anche parzialmente, tra tutte le spese del quadro economico quelle riferibili a

- l'acquisizione di terreni,
- espropri e occupazioni di urgenza,
- per la bonifica aree,
- per l'abbattimento delle strutture preesistenti,
- per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere,
- per l'allacciamento ai pubblici servizi,
- per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) In assenza di impegni di cui alla lettera c),

- verifica dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al livello minimo**

Si tratta però di una condizione oggetto di verifica nell'esercizio successivo.



Infatti,

- se al termine dell'anno successivo non si è conclusa la procedura con l'aggiudicazione definitiva
- le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale;
- il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

e) in alternativa a quella di cui al punto c) o al punto d)

verifica, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente

- dell'esecuzione dell'intervento,
- della formale attivazione delle procedure di affidamento,
- comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i RIBASSI D'ASTA

il **punto 5.4.10** disciplina la **gestione dei ribassi d'asta** e delle **economie** che si generano nel corso della gestione del contratto d'opera ed in fase finale, prevedendo

- le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ma non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato.**
- mentre gli **eventuali ribassi di asta**,
 - sono considerati **economie di bilancio**
 - e **confluiscono nel risultato di amministrazione** (disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento), se l'ente non provvede, con un provvedimento formale, ad una revisione e rideterminazione del quadro economico progettuale, entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto.

La revisione e rideterminazione del quadro economico si deve ottenere incrementando le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i RIBASSI D'ASTA

Al termine del lavoro e, cioè, quando l'opera è completata, o anche prima, nel caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto,

- le spese previste nel quadro economico dell'opera
- che **non risultano impegnate costituiscono economie di bilancio**
- e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti mantenendo cioè il **vincolo a fondi PNRR**

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa d'investimento I PAGAMENTI

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

- ❑ **fondi PNRR/PNC** sono a specifica destinazione e quindi **vincolati**
- ❑ **NESSUNA ESEZIONE DAL RISPETTO DELL'**obbligo in capo ai soggetti esecutori di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento
- ❑ L'articolo 9, comma 2 del DL 152/2021 ha reso più incisiva la disciplina in materia di rispetto dei tempi di pagamento ex art. 1, commi 858 e seguenti della legge 145/2018 (FGDC),



**IL CUI RAGGIUNGIMENTO È INSERITO TRA LE RIFORME ABILITANTI DEL PNRR E
CONSIDERATO TRA GLI INTERVENTI NECESSARI PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PIANO
NEL SUO COMPLESSO**

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare 17/2022 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"

E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

2.2.1 Qualora il soggetto attuatore non abbia liquidità per pagare l'anticipo ai fornitori è possibile richiedere un anticipo all'Amministrazione titolare dell'investimento?

I soggetti attuatori potranno presentare all'Amministrazione una domanda di rimborso a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

MANDATI DI PAGAMENTO

Si ricorda ...

- di riportare negli ordinativi di pagamento
 - i codici cup**
 - l'indicazione delle missioni e degli interventi per i progetti del PNRR.**

E' necessario verificare quali dati/descrizioni il gestionale in uso riporta in automatico al momento dell'emissione del mandato.

Se per esempio riporta la descrizione del capitolo, averlo denominato correttamente comporta avere garantita l'indicazione delle missioni e degli interventi PNRR.

Verificare quali altri campi vengono riportati in automatico al fine di limitare l'inserimento manuale di dati.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

MANDATI DI PAGAMENTO : cassa vincolata

Ai fini della gestione della cassa vincolata NULLA CAMBIA rispetto a quanto la normativa vigente (Tuel 195 e allegato 4/2 Dlgs 118/2011) già prevede per la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione.



gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

- dall'art. **180, comma 3, lettera d)**, del TUEL **continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso**, l'eventuale **natura vincolata dei propri incassi**. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;
- dall'art. **185, comma 2, lettera i)**, del TUEL continuano ad **indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento**, l'eventuale **natura vincolata dei propri pagamenti**. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
- dall'art. **195 del TUEL** possono continuare a **disporre l'utilizzo, in termini di cassa**, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.
- dall'articolo **195 del TUEL**, continuano a vincolare il ricorso all'anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

MANDATI DI PAGAMENTO : cassa vincolata

la procedura contabile corretta:

- all'atto dell'incasso delle entrate con specifico vincolo di destinazione, **si emette un ordinativo di incasso (la reversale)** che deve contenere anche gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
- all'atto della spesa finanziata con vincolo, ovvero destinata ad essere finanziata con specifica entrata, **si emette un mandato di pagamento** nel quale deve essere chiaramente indicato, tra gli altri, il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

La cassa vincolata viene gestita, anche per le risorse del Pnrr, nel rispetto del Dlgs 118/2011;

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

MANDATI DI PAGAMENTO : cassa vincolata

Due le modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti relativi ad un progetto PNRR/PNC:

- **In caso di pagamenti** a fornitori, **effettuati anticipando liquidità**, questi verranno **disposti attingendo dalla cassa libera**.

Al momento dell'incasso del trasferimento questo andrà imputato

- in parte per ripristinare la cassa libera
- mentre la parte non ancora spesa confluirà nella cassa vincolata

- **Tramite l'utilizzo delle partite di giro** si integra il saldo del conto vincolato in modo tale da fare sì che tutti i pagamenti vengano effettuati attingendo dalla cassa vincolata.

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa: i PAGAMENTI

MANDATI DI PAGAMENTO : cassa vincolata

Principio contabile 4/2 punto 10.7

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.



Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, **gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa**

a cura del dott. E. D'Aristotle



La gestione della spesa

Gli squilibri di cassa sono una delle principali criticità che potrebbero verificarsi nella gestione PNRR !!!!



E' necessario presidiare costantemente lo stato di attuazione dei lavori al fine di rendicontare in modo tempestivo per evitare squilibri sulla cassa.

Si ricorda che è previsto:

- Anticipo iniziale fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento;
- Erogazioni intermedie (fino ad un massimo del 90% compreso l'anticipo) a fronte della rendicontazione delle spese sostenute;
- Saldo finale a seguito di attestazione raggiungimento target e milestone.

Si ricorda che l'aggiudicatario dei lavori può richiedere l'anticipo del 20%/30% è ciò può portare a tensioni sulla cassa.

a cura del dott. E. D'Aristotile



Grazie

Materiale a cura del dott. E. D'Aristotile

Dirigente Bilancio della Regione Abruzzo – Esperto di contabilità degli enti locali

edaristotile@gmail.com



Canale Telegram

<https://t.me/contabilitaentilocali>

a cura del dott. E. D'Aristotile

